



COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

PROVINCIA DI SALERNO

Sede piazza G. Marconi, 1 Tel. 0828/961006 Fax 0828/961346, CF 00553600651

Allegato F-1

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ATTESTAZIONE

Oggetto: Rendiconto di Gestione esercizio 2022. Attestazione ai fini del rispetto degli articoli 193 e 194 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.,

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 4/05/2023, che conferisce al sottoscritto Salamone Avv. Gaspare la qualifica di Responsabile di Posizione dell'Area Amministrativa

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e i relativi principi contabili di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e succ. mod. ed int.

Premesso che:

- ✓ a seguito dell'intervenuto provvedimento della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania di cui alla Delibera n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022 si è reso obbligatorio procedere alla dichiarazione del Dissesto Finanziario in luogo della mancata omologazione del Piano di Riequilibrio Finanziario;
- ✓ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2023 ad oggetto "Dichiarazione dissesto finanziario dell'Ente comunale ai sensi dell'art. 246 ss. D.lgs 267/2000 si è proceduto a dare esecuzione a quanto disposto con la richiamata Deliberazione n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022;
- ✓ con i successivi provvedimenti amministrativo - contabili, quali appunto il rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2022 ed il Bilancio riequilibrato 2023 si rende obbligatorio definire e distinguere le competenze della "gestione commissariale del dissesto finanziario" in termini di risorse ed oneri finanziari derivanti appunto dalla chiusura del conto di gestione per l'anno 2022 e quanto sarà di competenza dell'Ente;

Dato atto che:

- ✓ l'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che "l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".
- ✓ l'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 (convertito con l. n. 140/2004) prevede che "ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico".
- ✓ l'art. 53 comma 6 del DL 104/2020 ha apportato modifiche l'art. 194 del Tuel in materia di debiti fuori bilancio, disponendo che in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli triennali, l'ente locale può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

✓ con riguardo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione si richiamano i principi amministrativi contenute nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza n. 15 del 5/8/2020) e nella deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG del 14 luglio 2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

ATTESTA

➤ che per l'anno 2022, e precedenti periodi finanziari, giusto "Piano di riequilibrio" non omologato e non approvato dalla Corte dei Conti con la richiamata Delibera n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022, sono stati riconosciuti con provvedimento del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2017 i debiti fuori bilancio in essi richiamati ed elencati;

➤ che per il servizio di propria competenza, alla data del 31.12.2022, sono presenti "passività potenziali pregresse", come da atti d'ufficio, ma non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

➤ che l'OSL, nominato con provvedimento del Presidente della Repubblica del 03/07/2023 ed insediatosi nell'incarico, ha attivato le procedure per la definizione della massa passiva, tra cui anche la definizione di eventuali debiti fuori bilancio e le passività pregresse di propria competenza.

Sant'Angelo a Fasanella, 25/01/2024



Area Amministrativa
Il Sindaco quale Responsabile
Avv. Gaspare Salamone



COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

PROVINCIA DI SALERNO

Sede piazza G. Marconi, 1 Tel. 0828/961006 Fax 0828/961346, CF 00553600651

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ATTESTAZIONE

Oggetto: Rendiconto di Gestione esercizio 2022. Attestazione ai fini del rispetto degli articoli 193 e 194 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.,

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 11/01/2024, che conferisce al sottoscritto Salamone Avv. Gaspare la qualifica di Responsabile di Posizione dell'Area "Finanziaria e Tributi"

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e i relativi principi contabili di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e succ. mod. ed int.

Premesso che:

- ✓ a seguito dell'intervenuto provvedimento della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania di cui alla Delibera n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022 si è reso obbligatorio procedere alla dichiarazione del Dissesto Finanziario in luogo della mancata omologazione del Piano di Riequilibrio Finanziario;
- ✓ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2023 ad oggetto "Dichiarazione dissesto finanziario dell'Ente comunale ai sensi dell'art. 246 ss. D.lgs 267/2000 si è proceduto a dare esecuzione a quanto disposto con la richiamata Deliberazione n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022;
- ✓ con i successivi provvedimenti amministrativo – contabili, quali appunto il rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2022 ed il Bilancio riequilibrato 2023 si rende obbligatorio definire e distinguere le competenze della "gestione commissariale del dissesto finanziario" in termini di risorse ed oneri finanziari derivanti appunto dalla chiusura del conto di gestione per l'anno 2022 e quanto sarà di competenza dell'Ente;

Dato atto che:

- ✓ l'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che "l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".
- ✓ l'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 (convertito con l. n. 140/2004) prevede che "ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico".
- ✓ l'art. 53 comma 6 del DL 104/2020 ha apportato modifiche l'art. 194 del Tuel in materia di debiti fuori bilancio, disponendo che in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli triennali, l'ente locale può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

✓ con riguardo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione si richiamano i principi amministrativi contenute nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza n. 15 del 5/8/2020) e nella deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG del 14 luglio 2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

ATTESTA

➤ che per l'anno 2022, e precedenti periodi finanziari, giusto "Piano di riequilibrio" non omologato e non approvato dalla Corte dei Conti con la richiamata Delibera n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022, sono stati riconosciuti con provvedimento del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2017 i seguenti debiti fuori bilancio:

1) Vertenza Sig. D'Urso Gennaro per l'importo di €. 35.000,00 definito con atto transattivo con pagamento di n. 10 rate annuali di €. 3.500,00;

2) Vertenza Sig.ra Carletti Orsola Angela per l'importo di €. 11.308,94 oggetto di pagamento avvenuto con mandato di pagamento n. 680 del 29/12/2017 a seguito di assegnazione del Tribunale di Salerno con provvedimento n. 5028/2016.

➤ che per il servizio di propria competenza, alla data del 31.12.2022, sono presenti "passività potenziali pregresse", come da atti d'ufficio, ma non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti e privi di copertura finanziaria. Dette passività potenziali così come corrisposto alla Corte dei Conti nelle fasi di istruttoria la Piano di Riequilibrio possono così riassumersi:

1) Posizione debitoria da quantificarsi nei confronti della Società Ergon Spa riferita all'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

2) Vertenza del Sig. Felice Vigilante c/o Comune per attività svolte per l'ufficio di staff negli anni 2008/2011;

3) Vertenza della società Paggi Costruzioni Generali s.r.l per liquidazione rate saldo lavori. La società è nello stato di fallimento giusta sentenza n. 9/2018 del 16 marzo 2018;

➤ che l'OSL, nominato con provvedimento del Presidente della Repubblica del 03/07/2023 ed insediatosi nell'incarico, ha attivato le procedure per la definizione della massa passiva, tra cui anche la definizione di eventuali debiti fuori bilancio;

Sant'Angelo a Fasanella, 25/01/2024



Area Finanziaria e Tributi
Il Sindaco quale Responsabile
Avv. Gaspare Salamone



COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

PROVINCIA DI SALERNO

Sede piazza G. Marconi, 1 Tel. 0828/961006 Fax 0828/961346, CF 00553600651

Allegato F3)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE

ATTESTAZIONE

Oggetto: Rendiconto di Gestione esercizio 2022. Attestazione ai fini del rispetto degli articoli 193 e 194 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.,

Visto il decreto sindacale prot. n. 4509 del 19/10/2020, che conferisce al sottoscritto Brenca ing. Vito la qualifica di Responsabile di Posizione dell'Area "Tecnica"

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e i relativi principi contabili di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e succ. mod. ed int.

Premesso che:

- ✓ a seguito dell'intervenuto provvedimento della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania di cui alla Delibera n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022 si è reso obbligatorio procedere alla dichiarazione del Dissesto Finanziario in luogo della mancata omologazione del Piano di Riequilibrio Finanziario;
- ✓ con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2023 ad oggetto "Dichiarazione dissesto finanziario dell'Ente comunale ai sensi dell'art. 246 ss. D.lgs 267/2000 si è proceduto a dare esecuzione a quanto disposto con la richiamata Deliberazione n. 98/2022 PRSP del 18/10/2022;
- ✓ con i successivi provvedimenti amministrativo – contabili, quali appunto il rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2022 ed il Bilancio riequilibrato 2023 si rende obbligatorio definire e distinguere le competenze della "gestione commissariale del dissesto finanziario" in termini di risorse ed oneri finanziari derivanti appunto dalla chiusura del conto di gestione per l'anno 2022 e quanto sarà di competenza dell'Ente;

Dato atto che:

- ✓ l'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che "l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato".
- ✓ l'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 (convertito con l. n. 140/2004) prevede che "ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico".
- ✓ l'art. 53 comma 6 del DL 104/2020 ha apportato modifiche l'art. 194 del Tuel in materia di debiti fuori bilancio, disponendo che in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli triennali, l'ente locale può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

✓ con riguardo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione si richiamano i principi amministrativi contenute nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza n. 15 del 5/8/2020) e nella deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG del 14 luglio 2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

ATTESTA

➤ che per il servizio di propria competenza, alla data del 31.12.2022, sono presenti "passività potenziali pregresse", come da atti d'ufficio, ma non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti e privi di copertura finanziaria. Dette passività potenziali così come corrisposto alla Corte dei Conti nelle fasi di istruttoria la Piano di Riequilibrio possono così riassumersi:

1) Vertenza della società Paggi Costruzioni Generali s.r.l per liquidazione rate saldo lavori. La società è nello stato di fallimento giusta sentenza n. 9/2018 del 16 marzo 2018;

➤ che l'OSL, nominato con provvedimento del Presidente della Repubblica del 03/07/2023 ed insediatosi nell'incarico, ha attivato le procedure per la definizione della massa passiva, tra cui anche la definizione di eventuali debiti fuori bilancio;

Sant'Angelo a Fasanella, 25/01/2024

Area Tecnica
Ing. Vito Brenca
